

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2839

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINCATO GRIGOLETTO, MUNDO, LODIGIANI,  
ALAGNA, FERRARINI, ARTIOLI**

*Presentata il 19 aprile 1985*

Norme integrative  
in materia di concorsi direttivi nella scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutte le graduatorie nazionali di merito relative ai concorsi a posti di preside nella scuola media, di cui ai decreti ministeriali 29 giugno 1978 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1979, n. 160) e del 13 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1982, n. 38), sono state già esaurite.

Per le scuole secondarie di secondo grado sono da tempo concluse le operazioni di nomina dei vincitori di concorso, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928 (decreto ministeriale del 20 maggio 1981, *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1982; decreto ministeriale del 22 maggio 1981, *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1982 e decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1982).

Una trentina di vincitori dei concorsi di cui trattasi (sono ventiquattro, a quanto è dato sapere: sedici, dei concorsi della scuola media inferiore; otto, dei

concorsi delle scuole secondarie di secondo grado) restano ancora nominati presidi in prova con riserva, per i ricorsi, attinenti ai concorsi medesimi, non ancora decisi nelle diverse sedi della giustizia amministrativa; ad essi vincitori non viene data la possibilità di prendere servizio, nella sede loro assegnata, sino a quando i tribunali aditi non pronuncino sentenza.

Ma v'è di più: per effetto del disposto di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 gennaio 1981, n. 4) sono stati dichiarati disponibili, con decreti ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 21 novembre 1983, altri 246 posti (123 + 123) di preside nella scuola media di primo grado per i candidati inclusi nelle due rispettive graduatorie di merito; ma i posti di cui trattasi non sono stati assegnati per mancanza di concorrenti inclusi nelle graduatorie in epigrafe.

D'altra parte i tribunali amministrativi aditi (Calabria, Sicilia, eccetera) sono da tempo chiamati a decidere sulla materia di cui al disposto *ex* lettera *a*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (modificato poi dal disposto di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 195) che ha obbligato, all'atto della pubblicazione dei bandi di concorso a posti di preside nella scuola media inferiore, tutti gli aspiranti non forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale tipo di scuola a partecipare, in forza del disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, al solo concorso « riservato », poiché per questo concorso non era richiesto il possesso di una specifica laurea, bensì un servizio di preside incaricato per il cui riconoscimento (tenuto conto che l'amministrazione attiva non ha conferito, fino all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 195, ai docenti della scuola media non forniti di laurea specifica, incarichi annuali di presidenza) gli stessi aspiranti avevano già adito i tribunali amministrativi regionali, i quali necessitano ancora oggi di tempi estremamente lunghi per pronunciare sentenza.

Il legislatore si è sempre occupato — anche la giustizia amministrativa lo ha fatto rilevare in una recente ordinanza di

rinvio degli atti alla Corte costituzionale — di sanare il contenzioso delle normative transitorie in tema di concorsi a preside (*cfr.* articolo 2, legge n. 928 del 1980: « I docenti [tutti] che hanno conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside indetti per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi dalle graduatorie dei vincitori per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purché [...] fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato »).

Sicché rimarrebbero in pregiudizio, con tutte le connesse conseguenze al contenzioso, ancora dopo cinque anni trascorsi, le poche situazioni (una trentina, in tutto, di casi) dei partecipanti alla selezione concorsuale per l'affidamento dei posti scolastici direttivi nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Le considerazioni fin qui svolte sono a giudizio dei proponenti sufficienti a motivare un ulteriore provvedimento legislativo.

Si presenta, pertanto, la seguente proposta di legge, che, tra l'altro, sembra rispondere agli interessi della stessa pubblica amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano ottenuto la nomina, disposta con riserva, a preside in prova nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che siano stati incaricati della presidenza per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, purché forniti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi direttivi di laurea e di almeno cinque anni di effettivo servizio prestato nei ruoli corrispondenti del personale docente, hanno titolo per essere immessi, a tutti gli effetti, nel corrispondente ruolo del personale direttivo.

## ART. 2.

Le nomine di cui al precedente articolo 1 decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dal 10 settembre 1985.

La sede di servizio è quella già assegnata in base alla posizione occupata nelle rispettive graduatorie di merito.

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.